

hundy

Stato per il consolidamento della spesa
per le pensioni di guerra.

Il Direttore Generale informa che in relazione al R. D. L. 26 settembre 1935 n. 1795 per il "Consolidamento della spesa per le pensioni di guerra" e in dipendenza della Convenzione 8 giugno 1936, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si assunsero l'obbligo di versare allo Stato la somma occorrente nei singoli esercizi finanziari, a cominciare dal 1936-1937, per integrare il fondo stanziato annualmente nella misura costante di L. 750 milioni fino al 1941 (da tale data aumentato a L. 950 milioni e successivamente a L. 1.050.000.000) per il pagamento delle pensioni privilegiate di guerra, concesse in relazione ad eventi di guerra verificatisi anteriormente al 1° ottobre 1935.

Con detta Convenzione veniva, altresì, stabilito:

a) che per le somme versate lo Stato avrebbe corrisposto agli Istituti finanziatori l'interesse annuo del 6% a far tempo dal giorno